REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN MAURO

TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambito di applicazione

TITOLO II - CONSORZI DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

Art. 4 - Procedimento di costituzione di consorzi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE, DECLASSIFICAZIONE, AGGIORNAMENTI DEL TRACCIATO E REALIZZAZONE DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

- Art. 5 Criteri di classificazione e declassificazione
- Art. 6 Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa privata
- Art. 7 Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa pubblica
- Art. 8 Pubblicità dei provvedimenti di classificazione e declassificazione
- Art. 9 Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico
- Art. 10 Realizzazione di nuove strade

TITOLO IV - GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

- Art. 11 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ammessi a contributo
- Art. 12 Interventi d'urgenza
- Art. 13 Soggetti ammessi a contributo
- Art. 14 Entità del contributo comunale
- Art. 15 Domanda di contributo
- Art. 16 Assegnazione del contributo
- Art. 17 Controllo dei lavori
- Art. 18 Manutenzione ad esclusivo carico degli utenti
- Art. 19 Poteri del Comune su strade vicinali

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Abrogazione e recepimento di normeArt. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I

DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

1. Le "strade vicinali ad uso pubblico" sono le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti o sottoposte ad un diritto di pubblico transito, comprese nell'inventario comunale di cui all'articolo 5.

Elemento fondamentale delle strade vicinali ad uso pubblico è l'idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici e/o luoghi di interesse collettivo.

- 2. Sono utenti del consorzio:
 - a) i "frontisti", ossia i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento di porzioni di terreno confinanti col tracciato della strada.;
 - b) coloro che utilizzano la strada vicinale per accedere/recarsi agli immobili di loro proprietà o sui quali detengono diritti reali di godimento.

In caso di condominio o stabile con più unità immobiliari, utente è il singolo condominio/stabile.

Gli utenti sono i consorziati.

3. Le "strade vicinali ad uso privato" sono le strade di proprietà privata utilizzabili solo dagli utenti.

Art. 2 Finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- i) le modalità di classificazione e registrazione delle strade vicinali di uso pubblico, nonché l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- ii) le modalità di costituzione e di scioglimento dei consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggetteal pubblico transito;
- le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali ad uso pubblico e ad uso privato all'interno del territorio comunale;
- iv) gli ambiti di intervento del Comune sugli organi.

Art. 3 Ambito di applicazione

- Il presente Regolamento si applica alle strade vicinali ad uso pubblico che saranno riconosciute come tali dall'apposito elenco predisposto dagli Uffici comunali sulla base dei criteri stabiliti dal successivo art. 5 sottoposto al parere degli organi competenti per la successiva adozione ed approvazione in Consiglio Comunale, e soggetto a periodico aggiornamento ai sensi dei successivi commi.
- 2. Con periodicità quinquennale, ovvero a necessità, a conclusione delle procedure istruttorie compiute per la classificazione e declassificazione delle strade oggetto del presente Regolamento, gli uffici competenti compiono una ricognizione generale aggiornando il registro di cui al presente articolo, osservando le stesse procedure di cui ai commi che precedono.
- 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti categorie di

- strade: Autostrade, strade Statali, strade Regionali, strade Provinciali, come definite dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. 285/1992.
- 4. Le strade vicinali che non risultano dalle mappe catastali quali strade ad uso pubblico e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto non ricomprese nell'apposito elenco, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie, ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù e governo del territorio.

TITOLO II

CONSORZI DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Art. 4 Procedimento di costituzione di consorzi

- 1. La costituzione di consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico ha natura obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, alla costituzione del consorzio provvede d'ufficio il Comune.
- 2. La modalità di formazione del consorzio sono stabilite: dal D.L. Lgt. n. 1446 del 01/09/18, dall'art. 14 della L. 126 del 12/02/1958 e dal presente Regolamento.
- 3. Gli utenti delle strade vicinali ad uso privato possono costituirsi in consorzio per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione di esse. In tal caso, la procedura per la formazione del consorzio è quella stabilita dall'art. 2 del D.L. Lgt. n. 1446 del 01/09/1918 e dal presente Regolamento.
- 4. Ogni consorzio sarà dotato di Statuto, redatto dal Comune in accordo con i privati secondo la bozza allegata al presente Regolamento.
- 5. Gli organi fondamentali del consorzio sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.
- 6. Il Presidente del consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne le strade vicinali ad uso pubblico afferenti al consorzio stesso.
- 7. Il Sindaco, o un Suo delegato, rappresenta il Comune nel Consiglio di Amministrazione dei consorzi di strade vicinali ad uso pubblico.
- 8. In un consorzio già costituito possono essere ammessi i proprietari dei fondi serviti dalle strade vicinali ad uso pubblico non consorziate secondo le modalità previste dallo statuto del consorzio.

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE, DECLASSIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE E REALIZZAZONE DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Art. 5 Criteri di classificazione e declassificazione

- 1. La competenza sulla classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente Regolamento è attribuita al Comune che vi provvede previa delibera di Consiglio Comunale, salvo quanto disposto al successivo art. 9, comma 3.
- 2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo inventario comunale aggiornato come risultante dalle modifiche apportate.
- 3. La classificazione ad uso pubblico di una strada vicinale privata può avvenire su richiesta di privati o per iniziativa pubblica e può essere attuata solo se esiste il riscontro di fatto dell'uso pubblico o un interesse pubblico a detto uso.

- 4. Costituiscono elementi dimostrativi dell'uso pubblico ai fini del precedente comma 3, i seguenti caratteri, anche alternativi tra loro:
 - a) il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale. Tale elemento può essere dimostrato anche sulla base del numero di unità immobiliari residenziali asservite (maggiore di dieci);
 - b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la via pubblica o con sentiero pedonale storico della collina torinese.
 Non sono idonee a soddisfare tale requisito le strade vicinali cieche, che non presentano collegamenti né con la via pubblica né con sentieri pedonali storici della collina torinese;
 - c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (ad esempio iscrizione nei registri immobiliari di una servitù di passaggio sulla strada a favore del Comune di San Mauro);
 - d) l'abituale percorrenza della strada da mezzi atti a garantire la gestione o la manutenzione di servizi pubblici. Possono essere considerate strade vicinali ad uso pubblico sia le strade a transito veicolare sia quelle a transito pedonale o a mezzi non a motore;
 - e) l'idoneità della strada a riconnettere alla rete pubblica tratti di viabilità già classificata come pubblica.
- 5. In caso di classificazione ad uso pubblico di una strada vicinale privata, deve essere costituito il Consorzio da parte dei proprietari dei fondi serviti dalla stessa, mediante la procedura di cui al D.L. Lgt. n. 1446 del 01/09/1918.
- 6. La declassificazione di una strada vicinale ad uso pubblico può avvenire su richiesta di privati o per iniziativa pubblica, solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà dell'Amministrazione di sottrarre la strada a detta destinazione.
- 7. In caso di declassificazione di una strada vicinale ad uso pubblico a strada vicinale ad uso privato, si potrà procedere allo scioglimento del consorzio solo se costituito esclusivamente dai proprietari dei fondi serviti dalla stessa.
- 8. Nel caso di declassificazione, le strade interessate perdono la forma dell'uso pubblico e diventano automaticamente strade vicinali ad uso privato, con esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

Art. 6 Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa privata

- 1. La classificazione delle strade vicinali private ad uso pubblico, per iniziativa privata, avviene secondo ilseguente procedimento:
 - a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini conallegata la seguente documentazione:
 - mappe catastali;
 - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - perizia di stima relativa lavori di manutenzione, ove necessari;
 - ripartizione delle spese o tabella millesimale o sua proposta;
 - relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione;

- b) esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune con:
 - verifica che il tracciato risulti effettivamente escluso dall'elenco delle vicinali ad uso pubblico;
 - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di classamento, con relative motivazioni.
- 2. La declassificazione delle strade vicinali ad uso pubblico per iniziativa privata avviene secondo il seguente procedimento:
 - a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini conallegata la seguente documentazione:
 - mappe catastali;
 - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;
 - b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune con:
 - verifica dell'inclusione del tracciato nell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico;
 - analisi delle mappe e visure catastali, di repertorio fotografico e dell'altra documentazione necessaria all'attività istruttoria;
 - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico.
 - c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassificazione, con relative motivazioni.

Art. 7 Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa pubblica

- 1. La classificazione delle strade vicinali private ad uso pubblico, per iniziativa pubblica, avviene secondo ilseguente procedimento:
 - a) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune con:
 - verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico;
 - mappe catastali;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - relazione circa le motivazioni del classamento;
 - b) Parere degli organi competenti rispetto al bilancio dell'Ente;
 - c) Delibera del Consiglio Comunale di classamento con relative motivazioni.
- 2. La declassificazione delle strade vicinali ad uso pubblico per iniziativa pubblica avviene secondo il seguente procedimento:
 - i) Esame dell'Ufficio Tecnico del Comune con:
 - verifica che il tracciato non risulti avere i presupposti per garantire l'uso pubblico;
 - mappe catastali;

- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- relazione circa le motivazioni del declassamento;
- ii) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della declassificazione, con relative motivazioni incentrate sulla volontà dell'amministrazione di sottrarre il bene alla destinazione pubblica.

Art. 8 Pubblicità dei provvedimenti di classificazione e declassificazione

- 1. Per quanto riguarda i procedimenti di cui all'art. 6 entro 5 giorni dall'istanza verrà data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 del Legge 241/90 e s.m.i., per quanto riguarda i procedimenti di cui all'art. 7 verrà data comunicazione ai diretti interessati prima dell'avvio del procedimento;
- 2. La pubblicazione del provvedimento di classificazione e/o declassificazione avviene per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Art. 9 Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico

- Sono ammesse variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico ad istanza degli utenti, in conformità alla vigente normativa urbanistica-edilizia e previo rilascio dei previsti titoli abilitativi edilizi, purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.
- 2. Laddove alla classificazione, fra le strade vicinali ad uso pubblico, di una nuova porzione di strada, corrisponda la dismissione di un tracciato precedentemente classificato ad uso pubblico, potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassificazione, sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta, secondo le procedure di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.
- 3. La variazione del tracciato che non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sull'elenco approvato dal Consiglio Comunale può essere assentita con Deliberazione della Giunta Comunale, fatte sempre comunque salve le norme e le procedure in materia edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

Art. 10 Realizzazione di nuove strade

- 1. La realizzazione di nuove strade da parte di privati può essere autorizzata in conformità alla vigente normativa urbanistica-edilizia. Nel caso in cui venga richiesta la classificazione di "strada vicinale ad uso pubblico", dovrà essere seguita la procedura definita al precedente art. 6 con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:
 - contratti d'acquisto dei beni;
 - relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
 - relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
 - collaudo dell'opera.
- 2. Ad avvenuta ultimazione della strada, l'Ufficio Tecnico del Comune procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni normative e potrà avvalersi di collaudo da parte di professionista esterno.
- 3. Restano salve tutte le eventuali prescrizioni derivanti da Convenzioni urbanistiche o da atti di

sottomissione che regolano i rapporti tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento edilizio, qualora la nuova strada venga realizzata nell'ambito di un comparto edificatorio o intervento edilizio diretto.

4. Per le nuove viabilità realizzate da Enti Pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

Art. 11 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ammessi a contributo

- 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti al mantenimento in buono stato delle strade vicinali ad uso pubblico, senza alterarne le caratteristiche. L'ordinaria manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, di norma, è comunque a carico degli utenti, pro-quota, secondo quanto stabilito nello Statuto del Consorzio.
- 2. Il Comune concorre nella spesa di manutenzione delle suddette strade nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del D.L. Lgt. 1446 del 1918.
- 3. Posto quanto sopra, gli interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - sgombero neve;
 - riempimento di buche su strade bianche o asfaltate formatesi in seguito ad eventi atmosferici particolarmente intensi
- 4. Rimane a carico degli utenti la corretta pulizia ed il taglio dell'erba nelle banchine laterali e scarpate, comprese le necessarie potature delle fronde che occupino la sede.
- 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti necessari a seguito di particolari circostanze.
- 6. Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:
 - ripristino di viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
 - ripristino muri a monte e a valle delle strade;
 - asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
 - modifiche di tracciato o di livello che migliorino le caratteristiche plano-altimetriche;
 - cementificazione di tratti di massicciata;
 - miglioramenti della regimazione idraulica superficiale.
- 7. È possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi.
- 8. L'Amministrazione può contribuire alle spese anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione e/o attraverso l'esecuzione diretta di parte dei lavori, in quantità tale che il loro valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.
- 9. Nel caso di concomitanza di più interventi, di cui al presente articolo, la precedenza nei

finanziamenti verrà determinata tenendo conto della tipologia degli interventi, con privilegio per quelli finalizzati a garantire alla strada condizioni di stabilità e sicurezza nonché condizioni durature nel tempo, e tenendo conto del numero degli utenti interessati sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 14.2.

Art. 12 Interventi d'urgenza

- 1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili anche ad eventi calamitosi, funzionali a preminenti interessi di sicurezza stradale e protezione civile, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016, sostenendo in tutto o in parte l'importo della spesa, nella misura che sarà di volta in volta deliberata. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal Comune sia solo parte dell'importo complessivo, il Comune ha facoltà di rivalersi sugli utenti per recuperare la parte restante.
- La spesa di cui al comma 1 verrà considerata come contributo erogato ed eventualmente anticipa le quote di spettanza del Consorzio anche a valere sulle ordinarie contribuzioni degli anni successivi.

Art. 13 Soggetti ammessi a contributo per interventi sulle strade vicinali ad uso pubblico

1. Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i consorzi di proprietari dei fondi serviti da strade vicinali ad uso pubblico, in persona del Presidente pro tempore. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la costituzione dei consorzi possono essere erogati contributi nel limite di cui al successivo articolo, esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza, anche i privati che ne faranno richiesta mediante l'iter previsto dal presente Regolamento e che rappresentino almeno un terzo dei proprietari dei fondi serviti dalla strada vicinale oggetto del contributo stesso.

Art. 14 Entità del contributo comunale

- 1. Per le strade vicinali ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale può erogare un contributo in misura variabile da un quinto (1/5) sino alla metà (1/2) dell'importo netto della spesa da effettuare, previa valutazione dell'importanza delle strade (art. 3 D.L. Lgt 1446/18), purché sia costituito l'apposito consorzio ex art. 14 della L. 126/1958.
- 2. L'erogazione del contributo è altresì commisurata all'uso di pubblica utilità cui è destinato, all'entità ed al tipo di lavorazioni da effettuare nonché alle condizioni di precarietà della strada.
- 3. Per le strade vicinali private il concorso del Comune è facoltativo e può essere concesso solo per opere di sistemazione e ricostruzione in misura non eccedente il quinto della spesa.
- 4. Lo stanziamento del contributo viene in ogni caso deciso annualmente dal Comune in base alla disponibilità finanziaria presente.

Art. 15 Domanda di contributo

- 1. Il contributo economico può essere richiesto al Comune a firma del Presidente pro-tempore del Consorzio, mediante compilazione di apposito modello predisposto dalla struttura organizzativa comunale competente per materia.
- 2. La domanda di contributo economico deve contenere:
 - a. la denominazione esatta della strada vicinale ad uso pubblico oggetto del contributo;

- adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera, sottoscritta e timbratada tecnico abilitato, corredata di eventuali pareri, prescrizioni, computo metrico estimativo, preventivo lavori;
- c. impegno ad acquisire sul progetto, tutte le eventuali autorizzazioni ed i pareri eventualmente necessari;
- d. dichiarazione delle esatte dimensioni e delle caratteristiche della strada o del tratto di essa interessato dai lavori;
- e. dichiarazione relativa alla presenza degli eventuali sottoservizi presenti (tubature, cavidotti, ecc);
- f. indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti pubblici e/o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda.
- 3. Per interventi di manutenzione ordinaria è sufficiente presentare, in luogo di quanto previsto dal precedente comma 2, un preventivo dei lavori con indicazione dei tratti di strada interessati dai lavori, delle quantità di materiale necessario e dei costi dei mezzi o manodopera.
- 4. Fatti salvi gli interventi urgenti, i contributi dovranno essere richiesti entro il 31 ottobre di ogni anno per le spese relative all'anno successivo. Le domande saranno raccolte dall'Area Lavori Pubblici che relazionerà alla Giunta Comunale.

Art. 16 Assegnazione del contributo

- 1. L'assegnazione del contributo viene comunicata al Presidente del Consorzio richiedente a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo preventivamente concordato fra le parti, recante il provvedimento di assegnazione e l'importo riconosciuto.
- 2. Il contributo del Comune una volta concesso non è suscettibile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali salvo che, nel corso delle lavorazioni si siano verificate circostanze impreviste, da valutare caso per caso. I contributi vengono erogati con periodicità annuale, a fronte della presentazione di fatture, rendicontazioni o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori.
- 3. La liquidazione avverrà nei limiti del contributo concesso, a lavori ultimati se conformi al progetto approvato, previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, e/o sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice e dopo verifica da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, o da tecnico collaudatore incaricato, circa la regolare esecuzione tecnica.
- 4. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti inferiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo ridotto risultante dall'applicazione della percentuale stabilita all'importo effettivamente rendicontato.
- 5. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti superiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune non provvederà all'erogazione dell'importo maggiore risultante dalla applicazione della percentuale stabilita all'importo effettivamente rendicontato.

Art. 17 Controllo dei lavori

1. I lavori effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, sotto la vigilanza dei tecnici comunali, ed essere muniti di conforme titolo edilizio da presentare presso il SUE del Comune.

- 2. È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera.
- 3. Qualora venga riscontrata difformità tra quanto approvato ed i lavori realizzati, il Comune chiederà ai beneficiari l'adeguamento entro un certo termine, decorso il quale infruttuosamente, si procederà alla revoca del contributo concesso.

Art. 18 Manutenzione ad esclusivo carico degli utenti

- 1. È fatto obbligo agli utenti di:
 - a) provvedere alla regimazione e assicurare un regolare deflusso delle acque meteoriche, in modo tale che non vengano scaricate in maniera incontrollata dai terreni di loro proprietà alla strada vicinale ad uso pubblico;
 - eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrabili tombati posti nel tratto antistante la proprietà, rimuovendo ogni materiale depositato;
 - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano il regolare funzionamento delle cunette fossi stradali;
 - d) rimuovere, per il tratto antistante la proprietà privata, tutta la vegetazione presente tra il confine della stessa e il margine della carreggiata (cosiddetta banchina stradale);
 - e) portare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni e/o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - f) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano la strada, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 - g) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- 2. Qualora gli utenti delle strade vicinali ad uso pubblico non dovessero adempiere a quanto indicato nel precedente comma, saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste da leggi e regolamenti vigenti.
- 3. Per quanto non stabilito nel presente articolo vale quanto previsto dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 19 Poteri del Comune su strade vicinali

- 1. I poteri ed i compiti che vengono esercitati dal Comune sulle strade vicinali ad uso pubblico ai sensi dell'art. 14 della L. 285/1992 comprendono:
 - l'espletamento dei servizi di vigilanza e polizia stradale compresa l'emanazione di ordinanze;
 - l'eventuale apposizione di limitazioni o divieti alla circolazione di determinati tipi di veicoli nel caso in cui la loro circolazione possa causare deterioramento per la sede stradale;
 - la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, tramite gestione e polizia di strade, fossi, e quant'altro necessario nel caso di inadempienze da parte dei consorzi, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico degli stessi;

- rilascio di autorizzazioni e concessioni, anche in deroga alle eventuali limitazioni/divieti alla circolazione di determinati tipi di veicoli;
- controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
- 2. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, sulle strade vicinali ad uso pubblico, è a carico del Comune.
- 3. Per quanto ivi non previsto, si applica l'art. 15 del D.L. Lt. 1446/1918 ed il Codice della Strada.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Abrogazione e recepimento di norme

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
- 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
- 3. Eventuali modifiche disposte con legge nazionale o regionale nella materia oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
- 4. Per quanto concerne le strade vicinali ad uso privato, valgono le disposizioni del D.L. Lgt n. 1446 del 01/09/18 e della normativa vigente in materia.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.